



COMUNE DI CALENZANO

**Regolamento per la disciplina
dell'ufficio del Difensore Civico associato**
(Approvato con deliberazione n.62/CC del 30.05.2005)

INDICE

- Art. 1** Oggetto del regolamento
- Art. 2** Requisiti
- Art. 3** Cause di ineleggibilità
- Art. 4** Cause di incompatibilità
- Art. 5** Presentazione delle candidature
- Art. 6** Designazione del Difensore Civico associato
- Art. 7** Nomina del Difensore Civico
- Art. 8** Durata dell'incarico
- Art. 9** Cessazione della carica
- Art. 10** Dimissioni
- Art. 11** Decadenza dalla carica
- Art. 12** Revoca dalla carica
- Art. 13** Sospensione delle funzioni
- Art. 14** Attivazione
- Art. 15** Soggetti che non possono chiedere l'intervento del Difensore Civico
- Art. 16** Modalità di attivazione
- Art. 17** Poteri e diritto di accesso
- Art. 18** Provvedimenti del Difensore Civico
- Art. 19** Limiti di competenza
- Art. 20** Rapporti con il Difensore Civico Regionale
- Art. 21** Rapporti con organi del comune
- Art. 22** Tutela della riservatezza e obbligo del segreto
- Art. 23** Informazione ai cittadini

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO ASSOCIATO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, i comuni associati disciplinano il servizio e le modalità di svolgimento delle funzioni del Difensore Civico comunale, istituito, nei rispettivi Statuti comunali, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.267/2000.
2. Il seguente regolamento è redatto conformemente alle leggi nazionali e regionali.

Art. 2 – Requisiti

1. Il Difensore Civico deve possedere qualificata competenza o esperienza giuridico-amministrativa, deve essere di comprovata imparzialità e indipendenza di giudizio e non deve trovarsi in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste nel regolamento.

Art. 3 - Cause di ineleggibilità

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui sopra, non possono ricoprire l'incarico di Difensore Civico coloro i quali si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità cui agli articoli 58 e 60 del T.U. 267/2000.
2. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alla nomina, che deve aver luogo entro 10 giorni dalla data in cui essa è venuta a concretizzarsi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 che segue.

Art. 4 – Cause di incompatibilità

1. Non possono ricoprire detta carica coloro i quali si trovano, in qualunque momento, in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 63 del citato T.U., nonché:
 - a) il Consigliere o l'Assessore Comunale o Provinciale;
 - b) il Sindaco o Presidente di Provincia;
 - c) l'Amministratore di aziende, consorzi, istituzioni, enti o società dipendenti dai comuni associati o che comunque abbiano rapporti con le relative amministrazioni comunali;
 - d) l'Amministratore di società o imprese a partecipazione pubblica, o comunque sottoposte a vigilanza o a controllo comunale o alle quali il Comune partecipa;
 - e) l'Amministratore di imprese legate ai Comuni associati da contratti di durata;
 - f) chi ricopre incarichi negli organi esecutivi in partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
 - g) chi lavora stabilmente o ricopre incarichi di qualsiasi tipo presso un'organizzazione sindacale;
 - h) i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - i) chi sia titolare di rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato con i Comuni associati;
 - j) i componenti di organi che abbiano a svolgere qualsiasi forma di controllo sugli atti comunali.
2. La causa di incompatibilità deve essere eliminata, pena la decadenza, a seconda del momento in cui si è manifestata, prima della presentazione della candidatura, prima della designazione e/o della nomina.
3. Se sopravviene dopo la nomina, il Sindaco del Comune capofila, con proprio provvedimento, contesta all'interessato l'accaduto e questi, entro 10 giorni dalla data nella quale ne viene a conoscenza, può:
 - a) formulare osservazioni;
 - b) eliminare le cause di incompatibilità.
4. Sulle osservazioni, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse, la Conferenza dei Sindaci propone con le stesse modalità, in prima e seconda istanza della designazione, ai Consigli Comunali degli Enti associati il loro accoglimento o il diniego.
5. Sulla proposta della Conferenza dei Sindaci di cui al punto precedente, dovranno esprimersi, entro 60 giorni dalla data della seduta della Conferenza medesima, i Consigli Comunali degli enti associati con le stesse modalità, in prima e seconda istanza, della nomina.
6. Se i Consigli Comunali decidono la decadenza dalla carica, il Sindaco del Comune capofila procede con le modalità dell'art. 11.
7. Le cause di incompatibilità se non eliminate comportano la decadenza dalla carica.

Art. 5 - Presentazione delle candidature

1. Il Comune individuato come capofila rende noto, mediante pubblicazione di un apposito bando, l'inizio del procedimento per la nomina del Difensore Civico con l'invito a presentare le candidature entro il termine perentorio di 30 giorni dall'affissione ai rispettivi albi pretori dei comuni associati.

2. Detto bando dovrà essere adeguatamente pubblicizzato attraverso l'affissione agli albi pretori, pubblicazione sui siti internet dei rispettivi comuni associati nonché attraverso qualsiasi altro strumento ritenuto maggiormente idoneo a garantire un'ampia diffusione.
3. Il bando dovrà contenere oltre ai requisiti richiesti dall'art. 2 del presente regolamento:
 - a) dettagliato curriculum vitae con il quale attestare il possesso dei requisiti nonché delle caratteristiche, delle esperienze professionali e/o lavorative, dei titoli e di tutto quanto altro ritenuto utile e/o necessario per comprovare l'idoneità a ricoprire l'incarico;
 - b) dichiarazione della inesistenza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità dall'incarico previste dal presente regolamento.
4. Entro il termine di cui al comma 1, gli interessati dovranno presentare la propria candidatura in carta libera.

Art. 6 – Designazione del Difensore Civico associato

1. Il Segretario Generale del Comune capofila:
 - a) verifica l'ammissibilità delle domande presentate;
 - b) ne compila un elenco, che non costituisce graduatoria, e lo pubblica all'Albo Pretorio dei Comuni associati per 10 giorni durante i quali i cittadini che ne hanno interesse possono presentare, entro e non oltre i 10 giorni successivi a quello di pubblicazione, eventuali osservazioni;
 - c) trasmette entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, l'elenco dei candidati ammessi e le osservazioni medesime al Sindaco del Comune capofila che nei successivi 20 giorni convoca la Conferenza dei Sindaci per la designazione del candidato alla nomina.
2. La Conferenza dei Sindaci, sulla base dell'elenco delle domande ammesse e tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, designa il nominativo da proporre al Consiglio Comunale per la nomina. Tale designazione deve essere approvata in prima istanza con il voto unanime favorevole dei Sindaci dei Comuni associati.
3. Se il designato non viene nominato Difensore Civico con le modalità del primo comma dell'art.7, la Conferenza dei Sindaci con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dovrà procedere, entro 10 giorni dalla data nella quale è pervenuto al Comune capofila, l'ultima comunicazione della mancata nomina, ad una nuova designazione.
4. Il verbale della Conferenza dei Sindaci è trasmesso agli altri Comuni associati per gli adempimenti di competenza entro 10 giorni dalla data della designazione da parte della Conferenza.

Art. 7 – Nomina del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è nominato in prima istanza con il voto favorevole di tutti i Consigli Comunali dei Comuni associati, entro 60 giorni dalla data di trasmissione al Protocollo Generale del Comune capofila, della designazione da parte della Conferenza dei Sindaci.
2. In seconda istanza, qualora la maggioranza di cui al comma precedente non venga raggiunta, in una successiva seduta da tenersi non oltre 30 giorni da quella della mancata nomina, con il voto favorevole della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni associati.

Art. 8 – Durata dell'incarico

1. Il Difensore Civico entra in carica alla data di sottoscrizione dell'atto di convenzione con il quale viene affidato formalmente l'incarico e cessa alla scadenza del termine della stessa.
2. Il Difensore Civico può essere rinominato dai Consigli Comunali degli enti associati per una sola volta, su proposta della Conferenza dei Sindaci, assunta, entro 30 giorni dalla scadenza dell'incarico, con le stesse modalità, in prima e seconda istanza, della designazione iniziale.

Art. 9 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per compimento del mandato, il Difensore Civico può cessare dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, revoca.

Art. 10 - Dimissioni

1. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comune capofila, sono irrevocabili dalla data di presentazione delle stesse al Protocollo generale del Comune capofila.
2. Delle dimissioni ne deve essere data notizia ai Comuni convenzionati entro 10 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
3. Il Difensore Civico dimissionario resta in carica fino alla nomina del successore che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di presentazione al Protocollo Generale del Comune capofila, della lettera di dimissioni.

Art. 11 – Decadenza dalla carica

1. Il Sindaco del Comune capofila entro 15 giorni dalla data nella quale viene a conoscenza dell'avvenuta pronuncia di decadenza, a seguito del procedimento di cui all'art.4 che precede, adotta il relativo provvedimento e lo rende noto all'interessato.

Art. 12 – Revoca dalla carica

1. Il Difensore Civico potrà essere revocato:
 - a) per comprovate e gravi inadempienze ai doveri d'ufficio;
 - b) per assenza dall'ufficio e/o impedimento all'espletamento delle relative funzioni protratte per oltre 3 mesi;
 - c) per gravi violazioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento;
 - d) per abuso e/o inefficienza nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Al provvedimento di revoca si applicano le stesse modalità di quello della decadenza.

Art. 13 – Sospensione delle funzioni

1. Nel corso del procedimento di decadenza e/o di revoca dalla carica, il Sindaco del Comune capofila quando sussistono fondati motivi per ritenere che l'esercizio delle funzioni contrasti per qualsiasi ragione con il ruolo di garante del Difensore Civico e/o possa pregiudicarne l'indipendenza e la libertà di giudizio, su decisione unanime dei componenti della Conferenza dei Sindaci, adotta, entro 10 giorni dalla data della decisione medesima, il provvedimento di sospensione dalle funzioni.
2. Detto provvedimento cesserà di avere efficacia dalla data della comunicazione del Sindaco al Difensore Civico sospeso del venir meno delle cause che ne hanno determinato l'adozione.

Art. 14 - Attivazione

1. Possono rivolgersi al Difensore Civico:
 - a) i residenti nei Comuni associati;
 - b) Enti, Associazioni di volontariato, associazioni culturali, formazioni sociali, comitati, gruppi di cittadini, Imprese, persone giuridiche ed altre formazioni che abbiano la propria sede, o svolgano la loro attività, nei territori di uno dei Comuni associati;
 - c) coloro che pur non trovandosi in una delle condizioni previste nelle lettere a) e b) abbiano comunque degli interessi o delle pretese da avanzare nei confronti delle amministrazioni comunali dei Comuni associati.
2. Resta ferma la possibilità del Difensore Civico di intervenire anche d'ufficio ogni qualvolta rilevi o riscontri delle irregolarità, inadempienze, illegittimità o inefficienze dell'azione amministrativa.
3. Indipendentemente dai rispettivi Comuni di residenza o dall'amministrazione comunale interessata tutti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, potranno essere ricevuti dal Difensore Civico anche nelle sedi comunali diverse dal Comune di residenza o dal Comune interessato.

Art. 15 - Soggetti che non possono chiedere l'intervento del Difensore Civico

1. Non possono richiedere l'attivazione del Difensore Civico:
 - a) il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali;
 - b) i responsabili delle strutture comunali, nonché i Segretari Comunali e i Direttori Generali;
 - c) le altre pubbliche amministrazioni.

Art. 16 - Modalità di attivazione

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto per iscritto oppure oralmente.
2. La forma scritta non richiede nessuna formalità ed è in carta libera. Tale richiesta deve essere fatta pervenire al competente ufficio comunale in qualsiasi modo e lo stesso provvederà ad inoltrarla al Difensore Civico.
3. In caso di richiesta verbale, le stesse potranno essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del comune competente. In questo caso gli addetti provvederanno a raccogliere gli elementi essenziali della richiesta, i dati del richiedente nonché la sottoscrizione dello stesso, il tutto su modelli prestampati.
4. Il Difensore Civico potrà ricevere nei giorni e negli orari stabiliti, anche previo appuntamento. In questa sede potranno essere formulate direttamente richieste orali o presentati ricorsi scritti.
5. Non potranno comunque essere prese in considerazione segnalazioni anonime.
6. Gli interventi del Difensore sono gratuiti per i richiedenti, quindi non soggetti a nessun onere o spesa di procedura.

Art. 17 - Poteri e diritto di accesso

1. Il Difensore Civico, ricevuta la richiesta nei modi stabiliti sopra, cura l'istruttoria necessaria ai fini della decisione.
2. In considerazione di ciò, il Difensore Civico può accedere a tutti gli uffici del Comune, a tutti i documenti del procedimento che ritiene necessari per l'istruttoria, può estrarre copia senza nessuna limitazione e senza nessun onere, reperire informazioni direttamente dai responsabili dei servizi, dai responsabili del procedimento e comunque da tutti i dipendenti dell'amministrazione. Può utilizzare i sistemi informativi e telematici del Comune.
3. In caso di gravi ritardi nella conclusione di un procedimento amministrativo e quindi di violazione della legge n. 241 del 1990, il Difensore Civico può chiedere l'audizione diretta del responsabile del procedimento sullo stato della pratica, oppure notizie scritte sulle ragioni del ritardo e sui termini di conclusione dello stesso. In caso di richiesta scritta, la risposta deve essere inviata al Difensore entro 15 giorni. In caso di mancata risposta, di insufficienza o comunque nel caso in cui la pratica non si concluda nel termine stabilito, il Difensore Civico può inviare una comunicazione scritta al responsabile del procedimento di diffida alla conclusione del procedimento entro un ulteriore termine da lui stabilito. Tale lettera verrà inviata anche al superiore gerarchico nonché al Segretario comunale, al Direttore Generale e al Sindaco.
4. Il Difensore può anche chiedere, all'organo competente, l'avvio di un procedimento disciplinare a carico di dipendenti dell'amministrazione comunale, laddove il loro comportamento sia di ostacolo o comunque di intralcio all'attività stessa del Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico può prestare assistenza al cittadino nella formulazione di accordi da stipulare tra lo stesso e il comune al fine di determinare il contenuto di alcuni provvedimenti amministrativi secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 241/1990.
6. Nelle materie di sua competenza, il Difensore può anche promuovere transazioni e conciliazioni tra l'amministrazione comunale e il cittadino al fine di dirimere eventuali conflitti sorti tra le parti e disincentivare i ricorsi all'autorità giudiziaria.
7. Fermo quanto sopra, il Difensore non può comunque ingerirsi nelle scelte di discrezionalità politica ed amministrativa dell'Ente.
8. Il Difensore Civico non può in ogni caso svolgere compiti o funzioni e rivestire posizioni che contrastino con il suo ruolo di garante, anche se svolti nell'interesse dei comuni associati, e che possano pregiudicare la sua indipendenza e libertà di giudizio.
9. Ai sensi dell'art. 25, co. 4 della L. 241/1990, nei casi di violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il richiedente, oltre al ricorso al TAR territorialmente competente, potrà entro 30 giorni chiedere il riesame della determinazione di rifiuto espresso o tacito alla richiesta di accesso. Se il suddetto rifiuto viene ritenuto illegittimo dal Difensore Civico, questi lo comunica a chi ha adottato il provvedimento. Qualora entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non venga motivatamente confermato il diniego, l'accesso è consentito.

Art. 18 - Provvedimenti del Difensore Civico

1. In caso di richiesta scritta di intervento il Difensore informerà l'interessato tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta, e fornirà il proprio parere.
2. In caso di richieste formulate direttamente al Difensore Civico su appuntamento, laddove si tratti di questioni di facile e pronta soluzione, verrà data immediatamente risposta.
3. Il Difensore Civico non può intervenire su atti, provvedimenti o procedimenti su cui sia già pendente un procedimento giurisdizionale di fronte a qualsiasi organo giurisdizionale, sia esso civile, amministrativo, tributario o penale. Inoltre non può intervenire laddove sulla medesima questione sia pendente un ricorso amministrativo.
4. Se successivamente alla richiesta formulata al Difensore civico, l'interessato si rivolge all'autorità giudiziaria, il Difensore dispone l'archiviazione del ricorso a lui presentato.
5. Se l'intervento del Difensore non dovesse avere esito favorevole, lo stesso ne informerà l'interessato comunicando le eventuali ulteriori azioni che possono, se del caso, essere esperite.

Art. 19 - Limiti di competenza

1. Non appartengono alla competenza del difensore civico le azioni e le controversie promosse da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi i cui rapporti siano regolati da contratti e convenzioni.
2. E' esclusa dalla competenza del Difensore Civico la materia del pubblico impiego e la contrattazione sindacale.

Art. 20 - Rapporti con Difensore Civico Regionale

1. Il Difensore Civico, laddove ritenga che un'istanza a lui presentata sia di competenza del Difensore Civico Regionale, ne cura immediatamente la trasmissione dandone tempestivo avviso al richiedente.

Art. 21 - Rapporti con organi dei comuni

1. Il Presidente del Consiglio o il Sindaco possono chiedere la partecipazione del Difensore Civico alle riunioni del Consiglio o della Giunta per sentirlo in ordine a materie di sua competenza.
2. Ogni anno, e precisamente entro il 30 giugno, il Difensore Civico invia ai Sindaci ed ai Presidenti dei rispettivi Consigli Comunali una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, esprimendo le sue valutazioni sull'attività amministrativa e fornendo eventuali suggerimenti.
3. In ogni caso, laddove ritenga di intervenire per ragioni di urgenza e di particolare importanza, il Difensore Civico può inviare relazioni dettagliate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio del Comune interessato in qualsiasi momento.

Art. 22 - Tutela della riservatezza e obbligo del segreto

1. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati e della normativa vigente in materia.
2. Nella relazione annuale da inviare ai Sindaci ed ai Presidenti dei Consigli Comunali non possono essere contenuti riferimenti a singole persone.
3. Il Difensore è obbligato, anche dopo la cessazione dalla carica, al segreto sulle informazioni raccolte in occasione dell'incarico espletato e di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 23 - Informazioni ai cittadini

1. In seguito alla nomina, le amministrazioni comunali provvederanno a rendere noti, nel modo più ampio possibile, il nominativo del Difensore Civico, le sue funzioni, l'ubicazione e gli orari di apertura al pubblico nonché ogni altra notizia utile ai cittadini che intendano ricorrere a questo istituto.

